

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9629 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 15/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10762/2020 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Fantuzzi Reggiane Srl in liquidazione in persona del legale rappresentante
pro tempore, Fantuzzi Industries Srl in persona del legale rappresentante
pro tempore

-intimati-

avverso

la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia – Romagna
n. 1616/2019 depositata il 12/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:
Marcello Maria Fracanzani.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

La contribuente soc. Fantuzzi Reggiane s.r.l., poi in liquidazione, ha inteso cedere la propria partecipazione in Reggiane Cranes and Plants s.p.a. alla soc. Fantuzzi Industries s.a.r.l., già socio di maggioranza della cedente e della ceduta.

Con delibera del consiglio di amministrazione del 27 marzo 2008 la cedente soc. Fantuzzi Reggiane s.r.l. aveva deciso di ricapitalizzare la partecipata da cedersi Reggiane Cranes and Plants s.p.a. per l'importo di €9.500.000,00 tramite rinuncia di un credito per pari importo vantato nei confronti della stessa partecipata cedenda, condizionato alla delibera di aumento di capitale purché effettuato entro il 31 dicembre 2008. Contestualmente alla rinuncia al credito, ha aumentato di pari importo il conto partecipazione relativo a Reggiane Cranes and Plants. In sede di verifica fiscale, tale ultima iscrizione è stata ritenuta in contrasto con il vincolo di destinazione di quelle somme, tanto più considerando che l'aumento di capitale non era stato sottoscritto alla data prevista, donde avrebbe dovuto esservi uno storno di scritture, in modo da far riemergere il credito non impiegato nell'aumento di capitale, mai eseguito.

Nel giugno del 2009 la soc. Fantuzzi Reggiane s.r.l. ha ceduto la sua intera partecipazione in Reggiane Cranes and Plants alla propria controllata Fantuzzi Industries s.a.r.l. per il prezzo di €11.300.000,00, indicando come valore della partecipazione al 31 dicembre 2008 la somma di €11.293.335,11 ove era però inserito il credito di €9.500.000,00, in verità mai ceduto perché l'aumento di capitale non era stato sottoscritto. Sottratta tale ingente somma indebitamente calcolata, la plusvalenza da cessione è aumentata considerevolmente e, pur considerata la cessione di partecipazione in regime PEX, la maggior plusvalenza tassabile è stata calcolata nel 5% dell'importo erroneamente inserito, ovvero la citata somma di €9.500.000,00.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ne seguiva avviso di accertamento in data 11 settembre 2014, impugnato tanto dalla cedente Fantuzzi Reggiane s.r.l., quanto dalla cessionaria (e consolidante) Fantuzzi Industries s.a.r.l., affermando la regolarità dell'appostamento di bilancio.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, prospettando unico motivo, mentre sono rimaste intimate le società contribuenti.

In prossimità dell'adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott. Giuseppe Fichera, ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso erariale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione prospetta censura ex art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degli artt. 87 e 101 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, anche in combinato disposto con l'art. 1353 c.c., avendo il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che il valore della partecipazione in una società di capitali appartenente alla soc. Fantuzzi Reggiane s.r.l., in liquidazione, poi ceduta ad altra società, dovesse essere calcolato tenendo conto di un versamento effettuato dalla socia in conto futuro aumento di capitale, mai in concreto realizzato.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

1.1. Come si è mostrato sopra, la soc. Fantuzzi Reggiane s.r.l. deliberò di partecipare al programmato aumento del capitale sociale della propria partecipata Reggiane Cranes and Plants s.p.a., da attuare entro il 31 dicembre 2008, mediante la rinuncia di un proprio credito vantato nei confronti di quest'ultima. Tale aumento di capitale sociale non venne mai deliberato dalla partecipata che, successivamente, il 9 giugno 2009 venne ceduta alla Fantuzzi Industries s.a.r.l., esponendo in dichiarazione una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

plusvalenza di soli euro 6.664,89, avendo nella propria contabilità riconosciuto un valore della ridetta partecipazione ancorato al prefato aumento di capitale mai deliberato (pari ad euro 9.950.000,00).

1.2. Va ricordato che in tema di aumento del capitale sociale delle società di capitali, l'orientamento di questa Suprema Corte di legittimità è costante nell'affermare che le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera, determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale potenziale, destinato a divenire effettivo soltanto a seguito della delibera di aumento (così Cass., I, n. 31186/2018; n. 24093/2023).

Più precisamente, è stato affermato che per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.

Pertanto, per versamento in conto futuro aumento di capitale devono intendersi quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non siano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebitto (cfr. Cass. I, n. 34503/2021).

2. Incontroverso che entro il termine fissato del 31 dicembre 2008 nessun aumento di capitale venne deliberato dalla controllata, poi ceduta, deve necessariamente concludersi che la cedente soc. Fantuzzi Reggiane s.r.l. al 1° gennaio 2009 maturò nei confronti della ridetta partecipata un credito da ripetizione dell'indebitto versato (pari alla somma vincolata con la delibera al programmato aumento di capitale).

Ne consegue l'errore nell'appostazione in bilancio di un valore della partecipazione nella medesima società poi ceduta, aumentato esattamente di un importo pari al credito da indebitto vantato, non rinvenendosi nel patrimonio della partecipata un effettivo aumento di capitale, mai sottoscritto.

3. In definitiva il ricorso è fondato e la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti in fatto, uniformandosi ai sopraindicati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.

Il Presidente
Roberta CRUCITTI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale